



TRIBUNALE di NUORO
SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del Consumatore
ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, della L. n. 3/2012

Il Giudice, dott.ssa Carlotta Bruno,
visti gli atti del fascicolo 2/2018,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2018,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Armando Usai, residente in Alghero (SS), Via Alberto La Marmora n. 46, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis, della L. n. 3/2012, corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012, redatta dall'O.C.C. Rag. Franco Denti.

Va preliminarmente rilevato che, in data 3.7.2018, si è costituito nel presente giudizio il creditore Salvatore Peralta, il quale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, deducendo che, in data 5.2.2018, l'Usai ha spostato la sua residenza da Nuoro ad Alghero (Sassari), mentre il ricorso per l'apertura della procedura del Piano del Consumatore è stato iscritto innanzi il Tribunale di Nuoro in data 26.03.2018, e dunque successivamente al trasferimento di residenza.

Invero, alla data di presentazione dell'istanza per la nomina dell'O.C.C., il ricorrente risultava ancora residente in Nuoro, come da certificato di residenza prodotto recante la data del 19.10.2017. Ritiene questo giudice che la risoluzione di tale questione sia dirimente ai fini dell'omologa del Piano.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 3/2012, la competenza del Tribunale si radica al momento della proposizione della proposta, la quale va effettuata, secondo il dettato normativo, "*presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore*".

Pertanto, non ha alcuna valenza nel caso *de quo* la circostanza che, prima del deposito della proposta, ossia al momento della istanza per la nomina dell'O.C.C., la residenza dell'Usai fosse a Nuoro, rilevando invece il luogo di residenza al momento della formulazione della proposta e della iscrizione della causa a ruolo.

Da ciò dovrebbe dedursi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Sassari.

Tuttavia, si deve considerare che la legge n. 3/2012 ha introdotto una procedura che può essere definita di carattere concordatario. È stato infatti previsto un procedimento *ad hoc*, senza voto da parte dei creditori, del quale si può avvalere il debitore che sia definibile come "consumatore", con una procedura liquidatoria cui può seguire eventualmente un effetto esdebitatorio.



Da ciò consegue che il Piano del consumatore può essere assimilato alle procedure previste dalla Legge Fallimentare, in quanto persegue una finalità analoga a quella della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che ad esso può trovare applicazione l'art. 161 comma 1 L.F., disposizione che si pone in simmetria rispetto all'art. 9 L.F..

Ci si riferisce, in particolare, alla previsione secondo cui il trasferimento della sede della società nell'anno precedente non rileva ai fini della competenza; la *ratio* di tale previsione normativa risiede nell'esigenza di evitare fenomeni di c.d. *forum shopping* da parte del debitore, vale a dire spostamenti opportunistici della sede allo scopo di radicare strumentalmente la competenza ad aprire e gestire la procedura presso il tribunale ritenuto più "conveniente" o "favorevole". La regola della *perpetuatio jurisdictionis* così posta è assoluta, perché pone una presunzione assoluta di simulazione del trasferimento di sede, senza tener conto della effettività o meno di detto trasferimento, né delle reali motivazioni (anche quelle improntate a buona fede) che possono averlo indotto.

Si ritiene che anche nella procedura del Piano del consumatore emergano analoghe esigenze di contrasto al fenomeno del c.d. *forum shopping*, non essendo infatti opportuno che il debitore, tramite il cambio della propria residenza, possa scegliere un Tribunale ritenuto più favorevole o, comunque, preferibile, qualsiasi sia il motivo sotteso a detta scelta.

Ciò comporta che, anche se il ricorrente ha trasferito nelle more la sua residenza ad Alghero (SS), la competenza resta sempre e comunque radicata presso il Tribunale di Nuoro, dal momento che tale trasferimento di residenza è intervenuto nell'anno precedente alla proposizione del Piano del Consumatore.

Da ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dal creditore Salvatore Peralta.

Ciò premesso, in merito al rispetto delle condizioni poste dalla legge n. 3/2012, si osserva quanto segue.

In primis, si rileva che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge n. 3/2012.

In particolare, l'Usai ai fini della presente procedura può essere qualificato come "consumatore" alla stregua della definizione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012, e non risulta né aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012, né aver subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Tali circostanze sono, del resto, ampiamente evidenziate nella relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto poi alla qualità di "consumatore" dell'istante, è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e, in particolar modo, legate alla vita familiare (ad esempio, acquisto dell'arredamento e spese di manutenzione della casa).

Parte delle sue obbligazioni dipendono, inoltre, proprio dalla stessa situazione familiare, in quanto il ricorrente si è separato dalla moglie con provvedimento omologato in data 7.9.2016 dal Tribunale di Sassari. Il ricorrente, in base a detto provvedimento di separazione, è tenuto a versare a titolo di alimenti complessivi € 650,00 alla famiglia (di cui € 200,00 alla ex moglie, € 250,00 al figlio



minorenne e € 100,00 cadauno ai due figli maggiorenni). In aggiunta a ciò, l'Usai ha dovuto trovare un'altra sistemazione abitativa.

Pertanto, dapprima i finanziamenti richiesti al fine di soddisfare bisogni famigliari, quali l'arredamento della casa coniugale, e poi la mutata situazione economica in seguito alla separazione dalla moglie, hanno determinato la situazione di sovraindebitamento emergente dalla documentazione in atti.

Il ricorrente risulta infatti onerato da un debito complessivamente stimato in € 92.987,34, il quale pesa mensilmente con una rata media pari ad € 1.246,87 (cfr. relazione dell'O.C.C.).

Di contro, il suo reddito mensile attuale è pari ad € 2.085,00.

Peraltro, non risultano di titolarità del ricorrente beni ulteriori rispetto all'autoveicolo utilizzato dallo stesso per recarsi al lavoro, e il cui valore è stato stimato essere pari a € 6.377,00.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti, ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il suo sostentamento.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata, oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale rilevanti nell'ultimo quinquennio, ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prevede il pagamento integrale dell'assegno mensile di mantenimento della ex moglie e dei figli, il quale non è suscettibile di riduzione e/o ristrutturazione, oltre al pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo vantati dall'O.C.C. e di rango privilegiato vantati da Equitalia Servizi di Riscossione Spa e dal Comune di Mara, nonché il pagamento del Banco di Sardegna Spa nella misura del 50% dell'ammontare dei crediti e degli ulteriori creditori in misura pari al 25 % del loro ammontare.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, si prevede che il debitore versi rate mensili ai creditori a decorrere dal 30.9.2018 per un totale di n. 60 rate nei confronti di Istituto Bancario del Lavoro Spa, Compass Banca Spa, Pitagora Spa, Unicredit Spa; n. 36 rate nei confronti di Peralta Salvatore e Abbanoa Spa; n. 24 rate nei confronti di Banco di Sardegna Spa e Equitalia Spa; n. 6 rate nei confronti del Comune di Mara.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno derivate dal trattamento stipendiale del consumatore, pari allo stato a circa € 2.085,00= mensili da cui dovranno essere detratte dunque le somme di € 650,00= destinate a titolo di mantenimento alla moglie e ai figli.

Si sottolinea inoltre che non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori, ai quali sono state effettuate da parte dell'O.C.C. le comunicazioni demandategli (l'ultima comunicazione è stata effettuata al creditore Peralta, per avvisare il quale è stato disposto un rinvio della udienza del 23.5.2018 al 3.7.2018).

L'unica contestazione formulata è stata peraltro proprio quella sollevata dal creditore Salvatore Peralta, alla quale è già stata fornita ampia risposta in premessa con riguardo alla eccezione di incompetenza del Tribunale adito formulata in via preliminare; vi è da rilevare che, anche nel



merito, la contestazione appare priva di fondamento, non essendo stata esposta la ragione per cui si ritiene il trattamento iniquo e peggiorativo rispetto ad altre ipotesi liquidatorie. Inoltre, il credito vantato dal Peralta è un credito chirografario che verrà soddisfatto nella misura del 25%, ossia in una percentuale che, seppure non alta, può ritenersi migliorativa rispetto ad altre modalità di recupero del credito.

Ritiene questo Giudice che il Piano del consumatore come sopra descritto sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 bis, comma 1, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra), ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione, al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.

Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un significativo grado di soddisfazione dei creditori (integrale per quelli in prededuzione e privilegiati, in misura pari al 50 % del dovuto per Banco di Sardegna Spa e del 25 % per gli altri), contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore, il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta, ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, comma I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Non è irrilevante, ancora, la circostanza che il debitore intrattenga un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia, ciò che induce ad escludere ipotesi di insolvenza del datore di lavoro o repentine interruzioni del rapporto di lavoro stesso.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 bis L. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale del ricorrente emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Emerge infatti dalla documentazione riversata in atti che il consumatore ha contratto la più significativa parte dei propri debiti per bisogni della famiglia prima della separazione dalla moglie e, successivamente, come conseguenza della separazione stessa.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente: il piano del consumatore può quindi essere omologato.

P.Q.M.

Il Giudice Delegato, letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012, così provvede:

- omologa il piano presentato per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Armando Usai;
- dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Nuoro;



– invita l'O.C.C. a presentare istanza per la liquidazione del proprio compenso.
Si comunichi, anche all'O.C.C. Rag. Franco Denti.
Nuoro, 03/07/2018

Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno

